

Procedura negoziata, per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali e di veicoli che disperdono materiali solidi e liquidi sulla sede stradale e sue pertinenze. Durata tre anni.

CIG B5A35786F7

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1. Oggetto della concessione

Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale riguarda l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale, interessate da incidenti stradali e da dispersione di materiali solidi e liquidi, prodotta da veicoli in circolazione sulla sede stradale e sue pertinenze con eventuale bonifica della sede stradale, perseguendo efficienza e rapidità degli interventi, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada.

Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero e smaltimento degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nonché la posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza e successivo ripristino o sostituzione segnaletica stradale e delle opere danneggiate come meglio precisato nel presente capitolato.

In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.

Tutte le attività di recupero e smaltimento dei materiali presenti sulla sede stradale in seguito ad incidente dovranno essere effettuate in conformità al vigente d.lgs. 152/2006. (Norme in materia ambientale)

Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli articoli 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade), 161 (Ingombro della carreggiata), 211 (Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive) del Codice della Strada e dall'art. 192 (Divieto di abbandono) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".

Sono comprese nella gestione del servizio tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per garantire il servizio e i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e relativo allegato A, ove non previsto dal presente capitolato, dal d.lgs. 03/04/2006, n. 152.

Gli interventi sopra descritti dovranno essere effettuati su tutte le strade del territorio comunale di competenza del Comune di Borgo San Dalmazzo e relative pertinenze (compresi marciapiedi, piste ciclabili, illuminazione stradale, impianti semaforici, aree di intersezione, terreni, fossi e aree limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali), sempre di proprietà al Comune di Borgo San Dalmazzo.

La rete viaria oggetto dei servizi della concessione è specificata nell'allegato A.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ampliare o ridurre il suddetto elenco, nel caso in cui il Comune di Borgo San Dalmazzo assuma la proprietà/gestione di altre strade o detta competenza sia trasferita ad altro Ente.

La definizione di "sede stradale" è definita all'articolo 3, comma 1, punto 46, del d.lgs. del 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Carattere del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale costituisce a tutti gli effetti servizio pubblico essenziale e per nessuna ragione potrà essere interrotto, sospeso od abbandonato.

3. Durata della concessione

Il presente servizio avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, o dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio che potrà avvenire anche in pendenza della stipula del relativo contratto qualora, sussistendo i presupposti di legge, il RUP richieda, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del d.lgs 36/2023, avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, competendo in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Ai sensi dell'articolo 178 del Codice, il contratto di concessione non è prorogabile.

4. Valore stimato della concessione

Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ed è stato stimato dall'Ente concedente quale corrispettivo potenziale dei servizi oggetto della concessione.

Il valore della concessione, per la durata di 3 (tre) anni, determinato ai sensi dell'articolo 179 del d.lgs 36/2023, è di € 4.000,00, oltre IVA.

I valori sopra indicati sono puramente indicativi, e sono stati calcolati sulla base di una stima presunta (desunta dai dati relativi alla gestione della concessione negli ultimi 36 mesi).

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI).

Lo svolgimento del servizio non comporterà alcun addebito di spesa a carico della Amministrazione concedente e che il Concessionario si assumerà completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione. Gli oneri saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli responsabili e, solo in caso di mancata copertura assicurativa del veicolo, o di danno non coperto dalla polizza assicurativa stipulata dal veicolo responsabile o di espressa richiesta da parte dell'autore/responsabile del danno, gli oneri potranno essere posti a carico di quest'ultimo soggetto.

Il rischio connesso al risarcimento assicurativo graverà esclusivamente sul concessionario.

Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, limitatamente alla messa in sicurezza della strada per garantire la circolazione stradale, rimarranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario.

Non sono inoltre previsti oneri e/o contributi economici, di nessun tipo, a carico del Comune.

5. Procedura di gara

La procedura di aggiudicazione del contratto di concessione del servizio in oggetto è disciplinata dagli articoli della Parte II del Libro IV del Codice.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 187, comma 1, del Codice e con applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei criteri, di seguito elencati, in ordine decrescente di importanza.

L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà, pertanto, effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

6. Criterio di aggiudicazione

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

n.	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub-criterio	Punteggio massimo D	Punteggio massimo T
1	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada	55	1.1	Efficienza e professionalità della struttura organizzativa impiegata, tenuto conto delle metodologie e del numero di risorse umane dedicate al servizio.	15	
			1.2	Soluzioni operative adottate per le attività di pulizia, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - soluzioni per minor deterioramento manto stradale; - soluzioni per la bonifica da sostanze inquinanti; - soluzioni adottate per la gestione rifiuti. 	15	
			1.3	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone e per la sicurezza della strada.	10	
			1.4	Strumentazione e segnaletica per garantire la più adeguata visibilità dei "lavori in corso" e dispositivi di emergenza.	15	
2	Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale	30	2.1	Mezzi e strumenti messi a disposizione del servizio (numero e caratteristiche tecniche dei veicoli polifunzionali attrezzati e dei veicoli operativi specifici messi a disposizione per lo svolgimento del servizio).	15	
			2.2	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con particolare riferimento: al rispetto dell'ambiente; alla eco-compatibilità con certificazioni; alla preservazione dell'infrastruttura stradale; a sistemi di pulizia che non deteriorino il manto stradale e la piattaforma stradale.	10	
			2.3	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	5	
3	Proposte migliorative del servizio	15		Eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A e per il cittadino.		15
TOTALE					100	

7. Descrizione delle prestazioni e modalità dello svolgimento

Per la descrizione puntuale delle prestazioni contrattuali si fa espresso riferimento a quanto previsto all'articolo 1 "Oggetto della concessione".

Il concessionario, dal giorno di inizio dell'esecuzione del servizio, dovrà avere la piena disponibilità di almeno un centro operativo, collocato entro una distanza di 10 chilometri dal territorio comunale.

Il servizio di ripristino della sede stradale di cui al presente capitolato comprende le seguenti prestazioni:

- a) “intervento standard” con responsabile noto, ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi sversati, aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli nonché mediante posizionamento di segnaletica stradale per situazioni di emergenza e di pericolo, nel montaggio di transenne e/o piantane per la protezione temporanea di parti della strada e/o delle pertinenze di proprietà del Comune danneggiate a seguito dell'incidente e di tutto quanto necessario per la messa in sicurezza dell'area; nel caso in cui il danno non sia immediatamente ripristinabile, l'attività di ripristino si svolgerà in una prima fase di messa in sicurezza e in una seconda fase di realizzazione del ripristino nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolato; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative dei responsabili;
- b) “interventi con perdita di carico” con responsabile noto, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di qualsiasi evento, che comporti la perdita di carico o sversamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti, realizzata attraverso la messa in atto di ogni attività a ciò necessaria; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative dei responsabili;
- c) “interventi della sola messa in sicurezza della circolazione stradale per incidenti o perdite di carico documentati, senza individuazione del veicolo responsabile”, quindi, privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. In questo caso il costo è a esclusivo carico della ditta affidataria.

A seguito di danneggiamento delle infrastrutture stradali (barriere, segnaletica, muretti, ecc.), deve essere garantito il ripristino della circolazione veicolare in condizioni di sicurezza, con installazione di tutta la necessaria segnaletica stradale conforme al Codice della Strada ed eventuali dispositivi di ritenuta stradale provvisori. Nel caso di danneggiamento di impianti semaforici, il pronto intervento dovrà provvedere al posizionamento di segnaletica, in modo tale da consentire la ripresa del traffico in condizioni di totale sicurezza. A tale scopo, su indicazione degli organi preposti dell'Ente (Polizia Locale, Tecnici Comunali), potranno essere realizzate rotatorie temporanee o posizionati dei semafori da cantiere.

Il ripristino definitivo delle infrastrutture eventualmente danneggiate, che il concessionario è tenuto ad eseguire obbligatoriamente nel solo caso in cui i responsabili siano identificati, deve essere effettuato entro 1 mese dal verificarsi dell'evento, salvo casi di particolare complessità che richiedano la fornitura di elementi costruttivi o di impianti particolari, per i quali le modalità e le tempistiche dovranno essere concordate con il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e/o con il personale da quest'ultimo delegato. Nelle more del ripristino definitivo, il concessionario si fa carico del mantenimento delle condizioni di sicurezza e della gestione della segnaletica temporanea e dei dispositivi provvisori, compresi gli impianti semaforici eventualmente danneggiati.

Al termine dei lavori di ripristino definitivo che abbiano interessato l'installazione di nuovi dispositivi (per esempio guard-rail, impianti semaforici, pubblica illuminazione) dovranno essere fornite all'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Borgo San Dalmazzo tutte le certificazioni di legge.

Qualora il proprietario del veicolo, o persona da questi delegata, non provveda o sia impossibilitato a rimuovere il proprio veicolo dal luogo del sinistro e la ditta incaricata dal comune a svolgere tali attività non provveda o ne sia impossibilitata, il concessionario dovrà provvedere anche allo spostamento dei veicoli incidentati ed al loro deposito temporaneo presso la propria sede o idoneo deposito nella sua disponibilità, allo scopo di poter procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza ed alla pulizia della strada. In tale caso, lo spostamento del veicolo rientra negli oneri della messa in sicurezza della sede stradale.

Sono a carico del Concessionario, oltre agli oneri derivati dalla gestione del servizio, anche gli oneri diretti e indiretti relativi al carico, trasporto, scarico e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati, compresi i rifiuti speciali o pericolosi, nel rispetto della normativa vigente.

Le parti concorderanno appositi incontri periodici (la periodicità sarà concordata con gli uffici dell'Amministrazione) ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati.

Al fine di consentire la lettura delle informazioni generali sul servizio svolto, la ditta dovrà realizzare una banca dati da rendere disponibile, contenente tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato. In particolare, per ogni intervento dovrà essere predisposta, entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo alla data di intervento stesso, una scheda contenente almeno i seguenti dati:

- data e ora della chiamata o della richiesta di intervento;
- punto di fermo del/dei veicolo/i coinvolti con indicazione progressiva km e/o coordinate geografiche;
- targa del/dei veicolo/i coinvolto/i nell'evento;
- Forza dell'Ordine presente sul luogo;
- ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- numero di operatori intervenuti;
- durata dell'intervento e descrizione del servizio svolto;
- numero e tipo veicoli impiegati nell'intervento, quantità sostanze assorbenti o pulenti utilizzate;
- quantità e tipologia di rifiuti conferiti in discarica, o in stoccaggio temporanee;
- elenco e breve descrizione di eventuali danni alle infrastrutture;
- documentazione fotografica, del sinistro, degli interventi in fase di esecuzione e dello stato della strada a fine intervento.

Successivamente, entro 30 gg dall'esecuzione dell'intervento, la scheda intervento dovrà essere completata con i seguenti dati:

- bollettazione dei materiali conferiti in discarica;
- fatturazione relativa al lavoro svolto.

Entro il medesimo termine il concessionario dovrà, inoltre, trasmettere al Comando Polizia Locale, la documentazione attestante l'avvenuto conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

8. Modalità di attivazione degli interventi

Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dalla Polizia Locale e dal personale del Comune di Borgo San Dalmazzo o dalle Forze dell'Ordine, mediante comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa del concessionario, che dovrà essere in servizio 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno.

La ditta concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul posto le professionalità e le tecnologie idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza stradale e/o eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato disperso.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non sia immediatamente venuta a conoscenza dell'incidente, mentre sono intervenute le Forze dell'Ordine che, hanno provveduto a chiamare direttamente la ditta concessionaria, quest'ultima avrà l'onere di informare immediatamente la Polizia Locale della richiesta di intervento. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale comunale.

In ogni caso la ditta concessionaria dovrà comunicare eventuali danni causati dal sinistro a beni di proprietà comunale, all'Ufficio preposto del Comune di Borgo San Dalmazzo (le modalità della comunicazione saranno indicate al concessionario prima dell'avvio del servizio).

9. Modalità di intervento

L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte degli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 285/1992, ovvero, dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro avvenuta in presenza della Polizia Locale, che abbia attivato il servizio. Nel caso in cui l'organo di polizia stradale presente sul luogo ne rilevi la necessità, l'inizio dell'intervento potrà essere anticipato. Dal momento in cui gli organi di polizia o gli operatori qualificati del Comune di Borgo San Dalmazzo presenti, abbiano terminato quanto di loro specifica competenza e si allontanano dall'area dell'incidente, il concessionario, tramite gli operatori della squadra di primo intervento, si assume la responsabilità della gestione dell'area del sinistro, fino alla messa in sicurezza della stessa.

Ai fini del ripristino della normale circolazione e della sicurezza stradale, la ditta affidataria dovrà provvedere, nei soli casi previsti e disciplinati dall'articolo 3 del presente capitolato, anche all'eventuale spostamento dei veicoli coinvolti nell'incidente.

In tutti i casi d'intervento, il concessionario si impegna a svolgere tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità.

L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nel presente capitolato e nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'articolo 3, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

- a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.) o di materiali trasportati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
- b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
- c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.

In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.

L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato e nella offerta tecnica presentata in sede di gara, nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, nonché dal Decreto interministeriale 22 gennaio 2019 recante "criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare", il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.

10. Compiti e formazione del personale dell'impresa concessionaria

Il Concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato come indicato nel presente articolo e come indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune di Borgo San Dalmazzo, in tutte le tipologie di intervento, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

- a) apertura di cantiere e segnaletica stradale di cantiere, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Codice della Strada e da quanto stabilito dal D.M. del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per categoria di strada", da adottare per il segnalamento temporaneo;
- b) pulizia e bonifica del manto stradale, con l'ausilio di idonee apparecchiature professionali oltre ad eventuali rami/alberi caduti a seguito del sinistro;
- c) pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e sue pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la

- bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi del d.lgs. 26/06/2015, n. 105, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- d) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;
 - e) aspirazione o asportazione dell'emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto d) ed eventuale lavaggio finale;
 - f) chiusura cantiere;
 - g) posizionamento di idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi per situazioni di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati;
 - h) documentazione fotografica attestante l'avvenuto ripristino dei luoghi;
 - i) riapertura al traffico veicolare.

Gli operatori del Concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumeranno, inoltre, l'incombenza, successivamente all'intervento, di caricare, trasportare e conferire agli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di incidente stradale e/o nei casi descritti e dettagliati all'articolo 1 e 3 del presente capitolato. La responsabilità legata alla gestione dei rifiuti è a carico esclusivo del Concessionario.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008 "Attuazione art. 1 legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.

Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del Concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio relativamente alle tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale ai sensi della norma UNI ISO 39001, con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento accidentale, con aspirazione e asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia "straordinaria" della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica, ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti "rilevanti", ai sensi della Legge 334/1999;
- rilevanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della sede stradale.

Per quanto concerne il programma di formazione del personale e le modalità di svolgimento delle attività in esso previste, dovrà essere applicato durante la vigenza contrattuale quanto dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica.

Nella struttura aziendale del concessionario dovrà essere garantita la presenza di tecnici o organismi tecnici con le seguenti qualifiche:

- addetto Antincendio (livello rischio medio);
- addetto al Primo Soccorso (livello medio);
- preposti addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare;
- operatori addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare.

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del proprio referente/coordinatore (nonché di un suo sostituto), che dovrà essere sempre reperibile 24 ore su 24 tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.

11. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici

L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per il Comune, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base alle specifiche esigenze operative, in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso apposito contratto di durata pari alla durata del servizio previsto nel presente capitolato, da dimostrarsi entro 15 giorni dall'affidamento del servizio.

L'impresa, per l'esecuzione degli interventi, dovrà essere proprietaria di almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge che dovrà espressamente possedere le caratteristiche, accorgimenti tecnici e necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari atti a tali servizi, dovranno essere:

- debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione comunale;
- dotati di iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento, coerentemente ai requisiti ambientali richiesti nel presente capitolato.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva (luce lampeggiante gialla) e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e, al contempo, la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del concessionario.

Ogni mezzo utilizzato dovrà essere collaudato presso i competenti organi ed uffici ed omologato e dotato di materiale, obbligatorio e specifico per il servizio ed avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale, che consenta di rendere chiaramente visibile il cantiere sia in ora diurna che notturna.
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, New Jersey, segnalazioni luminose ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale;
- e) i veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe idonee alla pulizia ed al ripristino della sede stradale;
- f) dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione.

In occasione di ciascun intervento dovrà essere presente un numero di operatori sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, munito di dispositivi per poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

12. Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post evento, conformemente a quanto disposto dal d.lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006, il concessionario dovrà informare tempestivamente l'ente concedente, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

13. Tempi di intervento

I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i tempi a seguito indicati, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, a decorrere dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.

Considerato che il servizio riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, dalla chiamata alla centrale operativa del Concessionario, l'arrivo sul luogo dovrà avvenire inderogabilmente entro 30 minuti.

I tempi di intervento si considereranno rispettati, purché il mezzo che interviene abbia tutte le caratteristiche e dotazioni di cui al presente capitolato e comunque sia nelle condizioni di eseguire immediatamente l'intervento di messa in sicurezza richiesto.

Qualora la chiamata comporti lavori di ripristino, la messa in sicurezza con apposizione della segnaletica temporanea dovrà essere immediata.

Qualora si verificano danni che comportano lavori infrastrutturali, il concessionario dovrà farsi carico, entro 7 giorni dal pronto intervento, della progettazione dei lavori di ripristino e dell'inoltro del progetto al Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Borgo San Dalmazzo, per l'autorizzazione specifica da rilasciare a cura degli uffici tecnici entro 15 giorni dalla ricezione, decorsi i quali, in assenza di indicazioni/prescrizioni, il progetto si riterrà approvato. Il Concessionario procede conseguentemente ai lavori di ripristino definitivo secondo il progetto inoltrato. Il progetto conterrà con chiarezza le quantità e la qualità dei materiali/dispositivi previsti ed i costi indicativi dei materiali previsti. Il prezzario di riferimento è quello della Regione Piemonte, riferito a ciascun anno di svolgimento del servizio.

L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

14. Obblighi del Comune di Borgo San Dalmazzo

Il Comune di Borgo San Dalmazzo concede gratuitamente l'uso temporaneo delle aree di sua competenza e la relativa autorizzazione alla occupazione del suolo per la messa in sicurezza dell'area coinvolta dal sinistro, per il ripristino della circolazione e per l'effettuazione successiva delle opere di ripristino dei luoghi.

15. Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario del servizio, dal momento in cui le Forze dell'Ordine presenti, hanno terminato quanto di loro specifica competenza e si allontanano dalla sede del sinistro, si assume la responsabilità della gestione dell'area del sinistro, fino alla messa in sicurezza della stessa, ed è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio solleva l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-evento e mantiene l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, per fatti diretti o indiretti e connessi all'esecuzione del contratto, per danni a cose e/o a persone.

Il Concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con massimale minimo di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per sinistro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune di Borgo San Dalmazzo) per danni derivanti dal mancato e/o puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare all'Amministrazione comunale, a terzi e a cose.

La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, l'assenza di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi

(frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.) sul manto stradale trattato con l'intervento di pulitura.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento.

La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza, di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto.

In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione.

Al fine di verificare il permanere della validità della polizza nel corso della durata della concessione dovrà essere presentata, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, la quietanza di intervenuto pagamento del premio.

16. Condizioni economiche del contratto

Sarà onere del Concessionario agire verso le Compagnie Assicuratrici al fine di ottenere la liquidazione dei danni cagionati all'Ente da parte dei loro assicurati. Ciò per tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato prestazionale, ivi comprese le ipotesi di incidente autonomo con esito mortale o grave ferimento del conducente. Sarà parimenti onere del Concessionario agire direttamente verso i responsabili del sinistro stradale e/o della dispersione di materiali/liquidi sulla sede stradale nel solo caso di veicoli sprovvisti della copertura assicurativa, di assicurazione che non copra il danno o nel caso di soggetti non tenuti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile.

Ne segue che l'aggiudicatario non potrà pretendere corrispettivi o interessi, né eccepire alcunché nei confronti del Comune di Borgo San Dalmazzo, per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia assicurativa.

In caso di danni cagionati ad infrastrutture, il concessionario non potrà agire verso le Compagnie Assicuratrici al fine di ottenere la liquidazione dei danni per le prestazioni di cui sopra prima della regolare esecuzione dei lavori infrastrutturali come attestato dall'Ufficio Tecnico LL.PP. comunale.

A tal riguardo il Comune di Borgo San Dalmazzo, in qualità di ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, delega e autorizza con totale cessione dei diritti il Concessionario a:

- a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti della Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile del sinistro/evento e, nei confronti del/i responsabile/i del sinistro nei casi di veicoli sprovvisti della copertura assicurativa, di assicurazione che non copra il danno o di soggetti non tenuti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, ex art. 2054 del Codice civile, nei limiti del recupero degli oneri sostenuti in relazione all'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato;
- b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale;
- d) acquisire copia dei verbali relativi ai sinistri dalle Forze dell'Ordine.

Ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, il Comune di Borgo San Dalmazzo, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surroga il Concessionario del servizio verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei medesimi, nei diritti a lui spettanti per il servizio prestato.

L'Ente concedente, mediante la stipula del contratto, autorizza e conferisce al concessionario specifica delega ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti delle compagnie assicurative dei veicoli responsabili dei danni prodotti dalla circolazione ai sensi dell'art. 2054 c.c. e/o nei soli casi espressamente indicati alla lettera a) del presente articolo, nei confronti del/i responsabile/i del sinistro, a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice del veicolo, a trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio. A tal fine, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, l'Ente concedente, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surroga al concessionario, per quanto attiene il servizio di ripristino effettuato, il credito vantato dal Comune di Borgo San Dalmazzo, nei confronti dei conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei medesimi.

In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dall'Ente concedente, qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, il Comune si impegna, altresì, a comunicare al Concessionario, con modalità da definire, tutti i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale.

In caso di intervento che non comporti alcuna attività da parte delle unità operative (pur essendo state chiamate ed essersi recate nel luogo del segnalamento), nulla sarà addebitato al Comune di Borgo San Dalmazzo.

Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno, gli operatori del concessionario interverranno ugualmente per la messa in sicurezza della strada, su specifica richiesta del Comune di Borgo San Dalmazzo, della Polizia Locale o delle Forze dell'Ordine.

17. Divieti

È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggianti;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. la cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
- spostare o recuperare i veicoli coinvolti nel sinistro al di fuori dei casi previsti e disciplinati da presente capitolato.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo precedente comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

18. Penali

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme o parziale da quello previsto nel contratto, così come per mancata o difforme realizzazione dei lavori infrastrutturali rispetto a quelli approvati dagli uffici tecnici comunali e nel caso di richiesta di risarcimento alle compagnie prima dell'approvazione degli uffici tecnici comunali dei lavori infrastrutturali eseguiti, si applicherà una penale da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 5.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- nel caso di accertato mancato rispetto dei termini di intervento previsti dal presente Capitolato, verrà applicata una penale pari a € 200,00;
- in caso di inottemperanza reiterata nel mancato intervento sul luogo del sinistro o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta, mediante posta elettronica certificata, con invito a reintegrare la cauzione stessa.

Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 20, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti

Il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. È fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.

19. Esecuzione in danno

Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale:

- potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
- addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi.

20. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto fuori dai casi previsti dalla documentazione di gara.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera trasmessa con posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.